

Sent. n.

N. 956/2021 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE LAVORO**

composta dai magistrati

Dott.ssa Monica Vitali

Presidente

Dott.ssa Susanna Mantovani

Consigliere

Dott.ssa Benedetta Pattumelli

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di reclamo, ex art. 1 co. 58 l. n. 92/2012, avverso la sentenza del Tribunale di BUSTO ARSIZIO n. 328/2021, estensore giudice DOTT.SSA FRANCESCA LA RUSSA, discussa all'udienza del 6.10.2021 e promossa da:

\_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_ e dell'avv. \_\_\_\_\_, elettivamente domiciliato presso \_\_\_\_\_ l'indirizzo \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_ dell'avv. \_\_\_\_\_

RECLAMANTE

**CONTRO**

\_\_\_\_\_, con il patrocinio dell'avv. ANDREA BORDONE (BRDNDR66E04F205T) e dell'avv. MARIO LOTTI (LTTMRA74L23L682A), elettivamente domiciliato in VIA ROBBIONI, 39 21100 VARESE, presso il Difensore \_\_\_\_\_

RECLAMATA

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI**

PER LA PARTE RECLAMANTE

"In totale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Busto Arsizio, Giudice del Lavoro, dr.ssa La Russa, n. 328 in data 09.07.2021, comunicata alle parti il 14.07.2021 nell'ambito del procedimento n. 731/2020 R.G.L., preliminarmente: si dichiara l'intervenuta decadenza della signora \_\_\_\_\_, per le ragioni di cui in narrativa, da ogni diritto ed azione relative all'impugnazione del licenziamento del 26.10.2017, dichiarandosi

conseguentemente che il rapporto di lavoro è cessato a tale data a tutti gli effetti. In via principale e di merito: accertata e dichiarata la natura non professionale della malattia denunciata dalla lavoratrice, accertare e dichiarare conseguentemente per le causali tutte di cui in narrativa che la signora

è stata legittimamente licenziata dall'odierna ricorrente e opponente in data 26.10.2017 per superamento del periodo di comporto ex artt. 2110 c.c. e 71 CCNL Cooperative Sociali in conseguenza dei fatti tutti e delle ragioni giuridiche di cui in narrativa; nel merito, in via subordinata: nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle precedenti domande, si escluda per le esposte ragioni qualsivoglia indennità risarcitoria ex art. 18 commi 4 e 7 St. Lav. o comunque contenere l'eventuale indennità risarcitoria nella misura minima. In ogni caso: con condanna di parte avversa alla rifusione delle somme medio tempore corrisposte in esecuzione della impugnata sentenza e che risultassero non dovute all'esito dell'invocata riforma della pronuncia di primo grado, oltre interessi dalla data di pagamento al saldo. Con integrale rifusione delle spese di lite e di ogni grado di giudizio, oltre spese generali e accessori di legge (IVA e CPA)".

#### PER LA PARTE RECLAMATA

"Piaccia alla Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi esposti, così giudicare:

A) rigettare il reclamo proposto da e le domande tutte dalla stessa formulate, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto e di conseguenza, anche in accoglimento del reclamo incidentale, confermare la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni già rassegnate e di seguito riproposte:

"a) in via principale, ritenuta applicabile alla fattispecie la disciplina di cui al quarto comma dell'art. 18, legge 300/70, annullare il licenziamento e condannare , in persona del rappresentante legale pro tempore, alla reintegrazione della signora nel posto di lavoro e al pagamento in favore della stessa di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, salvo il limite di legge di dodici mensilità, e comunque nella diversa misura dovuta o ritenuta di giustizia, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione e comunque nell'importo dovuto;

b) in alternativa alla reintegrazione e fermo restando il pagamento dell'indennità risarcitoria di cui al punto a), stante l'intervenuto esercizio da parte della signora , con lettera raccomandata datata 24 marzo 2020, del diritto all'opzione per l'indennità sostitutiva ai sensi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori - previa l'eventuale declaratoria del diritto della lavoratrice a esercitare tale diritto a esito dell'ordinanza resa dal Tribunale di Busto Arsizio nella fase sommaria del giudizio - dichiarare tenuta , in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore della signora dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, nella misura di legge corrispondente a 15 mensilità della retribuzione globale di fatto;

c) in via subordinata e salvo gravame, ove ritenuta applicabile la disciplina di cui al quinto comma dell'art. 18, legge 300/70, dichiarare tenuta e quindi condannare \_\_\_\_\_ l., in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore della signora \_\_\_\_\_ di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e comunque nella diversa misura dovuta o ritenuta di giustizia; d) in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, ove ritenuta applicabile la disciplina di cui al sesto comma dell'art. 18, legge 300/70, dichiarare tenuta e quindi condannare \_\_\_\_\_, in persona del rappresentante legale pro tempore, al pagamento in favore della signora \_\_\_\_\_ di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, e comunque nella diversa misura dovuta o ritenuta di giustizia; e) determinare in euro 1.564,75 (euro 1.444,39\* 13/12) la retribuzione globale di fatto mensilmente percepita dalla signora \_\_\_\_\_, ovvero nella diversa misura che dovesse risultare dovuta e/o di giustizia. Con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo". Con vittoria di spese, diritti e onorari".

---

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 6.8.2021, \_\_\_\_\_ proponeva reclamo, ai sensi dell'art. 1 co. 58 l. n. 92/2012, avverso la sentenza in epigrafe indicata, mediante la quale il TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO aveva confermato l'ordinanza, emessa all'esito della fase sommaria del procedimento, instaurato dalla O.S.S. \_\_\_\_\_ onde impugnare il licenziamento, intimatole il 26.10.2017 per addotto superamento del periodo di comporto.

Il Giudice della fase sommaria aveva dichiarato l'illegittimità del recesso ed aveva conseguentemente applicato la tutela reintegratoria e risarcitoria (riferita all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 1.564,75, nel limite di 12 mensilità), prevista dall'art. 18 co. IV SL.

Il TRIBUNALE aveva respinto l'opposizione, proposta dalla predetta società, disattendendo – preliminarmente – l'eccezione di decadenza, da quest'ultima formulata.

A tale riguardo era stata accertata in sentenza la tempestiva promozione del tentativo di conciliazione, tramite atto autografo regolarmente trasmesso in formato PDF a mezzo PEC.

Nel merito, il Giudice dell'opposizione aveva ritenuto che le assenze riconducibili, secondo il riconoscimento operato dall'INAIL e confermato dalla CTU, a malattia professionale – pari a 178 su un totale di 378 – dovessero espungersi dal novero di quelle valutabili ai fini della conservazione del posto di lavoro, garantita dal CCNL per un massimo di 365 giorni.

Era stato, invece, disatteso dal TRIBUNALE il motivo di contestazione del licenziamento, riferito alla lamentata violazione dell'art. 2087, c.c., per difetto di prova dell'adibizione della lavoratrice a mansioni incompatibili con le sue condizioni di salute e con le prescrizioni poste dal medico competente.

Con un primo articolato motivo di impugnazione, la reclamante censurava il rigetto della propria eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento, deciso dal TRIBUNALE senza considerare in modo – a suo avviso – adeguato come la promozione del tentativo di conciliazione fosse stata allegata ad un messaggio inviato tramite PEC, in formato PDF privo di firma digitale o di dichiarazione di conformità all'originale analogico ad opera di soggetto dotato del relativo potere, ai sensi dell'art. 20 C.A.D..

Ad avviso della società, tale modalità di trasmissione era inidonea ad impedire la decadenza, non potendosi ritenere equivalente all'invio dell'originale dell'istanza, richiesto dalla legge.

La società contestava la pertinenza dei richiami, contenuti in sentenza, alle norme codicistiche relative alla valenza probatoria delle riproduzioni di documenti, trattandosi, nel caso di specie, del diverso aspetto costituito dall'efficacia sostanziale della semplice copia dell'atto, anziché del suo originale debitamente sottoscritto.

Veniva, in ogni caso, invocato – a sostegno del gravame – il disposto di cui all'art. 2719, c.c., laddove lo stesso subordinava l'efficacia probatoria della riproduzione per immagini ad una dichiarazione di conformità della copia all'originale riprodotto, carente nella fattispecie oggetto di causa.

Il TRIBUNALE avrebbe altresì errato, secondo la reclamante, nell'attribuire rilevanza al mancato disconoscimento dell'atto, non pertinente rispetto ai suoi effetti sostanziali e comunque precluso dall'indisponibilità dell'originale, mai consegnatole dalla controparte.

Parimenti inconferente sarebbe stata, nell'ottica del gravame, la trasmissione dell'atto a mezzo PEC, inidonea ad attestare il contenuto ed a garantire l'immodificabilità dell'allegato.

Con il secondo motivo, la società si doleva del recepimento, ad opera del primo Giudice, delle conclusioni formulate dal CTU in ordine alla natura professionale della malattia, benché basate unicamente sull'accertamento operato dall'INAIL, alla stessa inopponibile.

La reclamante lamentava, inoltre, che il Consulente d'Ufficio non avesse specificamente confutato i suoi rilievi critici, con conseguente lesione del suo diritto di difesa.

La società si doleva altresì del fatto che il TRIBUNALE non avesse considerato il rispetto delle prescrizioni e limitazioni imposte dal medico competente, rilevato

nel provvedimento emesso all'esito della fase sommaria, nonché l'assenza di alcun rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori in relazione alle mansioni della lavoratrice, attestata dal DVR prodotto agli atti di causa.

Secondo la reclamante – contrariamente a quanto affermato in sentenza – nella fattispecie oggetto di causa non era ravvisabile alcun rapporto diretto tra le mansioni lavorative e la malattia, che aveva determinato le assenze eccedenti il periodo di comporto.

Il terzo motivo di reclamo riguardava la quantificazione dell'indennità risarcitoria nella misura di 12 mensilità, operata dal TRIBUNALE – secondo – senza la dovuta valutazione della buona fede con cui la società aveva agito, in assenza del riconoscimento della natura professionale della malattia da parte dell'INAIL, intervenuto solo il 12 luglio 2018, dopo la data del licenziamento, intimato il 26 ottobre 2017, nonché successivamente alla sua impugnazione stragiudiziale, effettuata il 15 dicembre 2017, e alla promozione (per quanto contestata) del tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c..

Né era stata adeguatamente considerata dal TRIBUNALE, ad avviso della reclamante, l'offerta di reintegrazione nel posto di lavoro – a fronte della rinuncia alle pretese risarcitorie – dalla stessa rivolta alla controparte in via conciliativa durante la prima fase processuale e da questa rifiutata.

Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, in riforma della gravata sentenza, dichiarasse l'intervenuta decadenza di dall'impugnazione del licenziamento e comunque respingesse l'azione avversaria in ragione della natura non professionale della malattia denunciata e del conseguente superamento del periodo di comporto ex artt. 2110 c.c. e 71 CCNL Cooperative Sociali.

In via subordinata, la reclamante domandava che fosse in ogni caso escluso il riconoscimento, in favore della controparte, di qualsivoglia indennità risarcitoria ex art. 18 commi 4 e 7 St. Lav., o che la stessa fosse comunque contenuta nella misura minima prevista dalla legge, con integrale rifusione delle spese di ogni grado di giudizio, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

La reclamata resisteva mediante memoria depositata il 24.9.2021, eccependo preliminarmente l'inaammissibilità della domanda di restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.

Secondo tale domanda era nuova, in quanto mai formulata nelle precedenti fasi del presente procedimento, ed era già stata proposta dalla società nella causa di opposizione, dalla stessa promossa avverso il decreto ingiuntivo emesso dal TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO per le somme stesse, già respinta dal medesimo Tribunale con sentenza n. 329/2021.

Nel merito, \_\_\_\_\_ chiedeva il rigetto dell'impugnazione avversaria, della quale contestava integralmente la fondatezza.

In via di reclamo incidentale, la stessa domandava che la Corte d'Appello accertasse la responsabilità datoriale per la malattia professionale sottesa alle assenze, per violazione degli articoli 2043 e 2087 del cod. civ., oltre che delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008.

A sostegno del gravame così proposto, \_\_\_\_\_ sosteneva che dall'istruttoria esperita in primo grado fosse emerso come la società datrice di lavoro non si fosse attenuta alle prescrizioni e alle limitazioni imposte dal medico competente a tutela della sua integrità fisica, avendole assegnato mansioni implicanti il sollevamento di pesi superiori ai 12 chilogrammi nonché l'esecuzione di movimenti oltre il piano delle spalle, con particolare riferimento alla movimentazione dei pazienti in stato vegetativo, per la quale non era previsto l'ausilio di presidi meccanici.

In ogni caso, la stessa parte invocava la condanna della controparte alla rifusione delle spese processuali.

All'udienza del 6.10.2021, la causa veniva trattenuta in decisione.

---

Entrambe le impugnazioni proposte dalle parti sono infondate e non possono, pertanto, trovare accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.

Il primo motivo di reclamo principale, concernente il rigetto dell'eccezione di decadenza svolta da \_\_\_\_\_ in primo grado, non appare ad avviso della Corte condivisibile.

Tale eccezione era basata sulle modalità di invio della lettera dell'11.6.18, volta a promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410, c.p.c., ritenute dalla società inidonee a soddisfare il requisito formale richiesto dalla Legge.

Tale tesi non trova riscontro nella disciplina normativa della materia.

Sotto l'aspetto fattuale, osserva la Corte come detta missiva sia stata trasmessa in allegato a messaggio PEC, inoltrato dall'indirizzo di posta elettronica certificata [mario.lotti@varese.pecavvocati.it](mailto:mario.lotti@varese.pecavvocati.it).

L'allegato era costituito da copia per immagine in formato PDF della lettera, sottoscritta personalmente dall'odierna reclamata (nonché dal suo Difensore avv.to Mario Lotti, cui la stessa aveva conferito mandato (v. docc. 30 ric. I gr.).

Il messaggio in questione è stato pacificamente ricevuto da \_\_\_\_\_, come peraltro documentato dall'attestazione di consegna della PEC, prodotta da \_\_\_\_\_ in primo grado *sub doc. 33*.

Altrettanto pacifiche sono la conformità della copia per immagine, trasmessa in allegato a detta PEC, all'originale della lettera e l'autenticità della sua sottoscrizione ad opera di \_\_\_\_\_, poiché mai disconosciute dalla predetta società, neppure all'esito della produzione dell'originale, compiuta, durante la prima fase processuale, unitamente alla memoria depositata in data 5.11.2000 (doc. 34, reclamata I gr.) e reiterata – previa autorizzazione presidenziale – nel presente grado di giudizio.

In tale quadro, la modalità di trasmissione della lettera appare pienamente conforme al dettato normativo.

Come è noto, l'art. 410, co. V, c.p.c., stabilisce che *"la richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall'istante, è consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte"*.

L'art. 48 d. lgs. 07/03/2005, n. 82 ("Codice dell'amministrazione digitale", di seguito "CAD"), concernente la "Posta elettronica certificata", così dispone:

*"1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida.*

*2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta"*.

La trasmissione tramite PEC può, quindi, considerarsi del tutto equipollente a quella effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Quanto all'allegato, va, in via generale, rilevato che, ai sensi dell'art. 2719, c.c., *"le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta"*.

Con specifico riguardo alle *"copie informatiche di documenti analogici"* – quale il formato <PDF> trasmesso mediante la PEC in esame – l'art. 22 co. III, CAD stabilisce, a propria volta, che *"le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta"*.

Ai sensi delle disposizioni appena riportate, la mancata contestazione, da parte di \_\_\_\_\_, della conformità della missiva in questione all'originale consente di ritenere la trasmissione della stessa tramite PEC idonea a produrre gli stessi effetti dell'invio del relativo supporto cartaceo tramite raccomandata, ai fini di cui all'art. 410, c.p.c..

Né può la società fondatamente lamentare che il disconoscimento sia stato precluso dalla mancata conoscenza dell'originale, essendo questo stato prodotto fin dal primo grado di giudizio – in allegato alla memoria sopra citata – senza contestazione alcuna da parte di \_\_\_\_\_.

L'efficacia della descritta modalità di invio trova ulteriore sostegno nel pacifico raggiungimento del suo scopo, per consolidata giurisprudenza sanante di eventuali vizi di carattere formale (peraltro non riscontrabili nel caso di specie).

Infatti, come sancito dal Supremo Collegio, *"l'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza di esso e determinato così il raggiungimento dello scopo legale"* (Cass. 19.2.2019, n. 4721; conf. Cass. SSUU 7665/2016; Cass. 20625/2017; Cass. SSUU 10266/2018).

L'applicazione delle disposizioni e del principio giurisprudenziale – sopra richiamati – al caso di specie consentono, in definitiva, di escludere che \_\_\_\_\_ sia incorsa nella decadenza, eccepita da \_\_\_\_\_ in primo grado.

La decisione del TRIBUNALE risulta, sul punto, immune dalle censure svolte dall'odierna reclamante principale.

A non diverse conclusioni deve pervenirsi con riguardo alle critiche concernenti l'accertata illegittimità del licenziamento, con particolare riferimento alla ritenuta natura professionale della malattia, sottesa alla maggior parte delle assenze accumulate da \_\_\_\_\_.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, il riconoscimento operato al riguardo dall'INAIL integra presupposto sufficiente ad escludere le assenze in questione dal periodo di comporto stabilito dal CCNL.

E', infatti, lo stesso Contratto Collettivo, a porre in diretta correlazione la conservazione del posto all'erogazione dell'indennità da parte dell'Istituto previdenziale, la quale presuppone il riconoscimento dell'origine lavorativa dell'infermità.

In tal senso dispone l'art. 72, co. II, CCNL, secondo cui *"in presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al lavoratore sarà conservato il posto per un periodo pari a quello per il quale l'interessata/o percepisce l'indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge"*.

A fronte di tale espressa previsione contrattuale collettiva, non può . fondatamente sostenere l'irrilevanza dell'accertamento operato dall'INAIL ai fini per cui è causa.

Risulta, pertanto, superfluo alcun approfondimento dell'accertamento peritale, esperito in primo grado, con riguardo all'eziologia lavorativa della patologia a carico della spalla destra, che ha determinato – secondo le risultanze dei certificati di malattia esaminati dal CTU – *"il periodo di assenza dall'8 marzo 2017 al 27 novembre 2017"*.

Durante tale lasso temporale la società era – infatti – tenuta, secondo il CCNL, alla conservazione del posto.

Il secondo motivo di reclamo principale va, pertanto, disatteso.

Le doglianze svolte da . con riguardo alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, posta a suo carico dal TRIBUNALE, non colgono nel segno.

Il primo Giudice ha, infatti, applicato al caso di specie la tutela stabilita dall'art. 18 co. IV SL vigente *ratione temporis*, la quale prevede la condanna del datore di lavoro *"alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione"*, la cui misura *"non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto"*.

L'indennità risulta, pertanto, commisurata alla durata del periodo di illegittima estromissione dal lavoro, fino al limite massimo di dodici mensilità, e non già quantificata discrezionalmente dal Giudice in base a criteri connessi alla qualità e alla condotta delle parti, come invece accade per altre forme di tutela.

Di conseguenza, le deduzioni svolte dalla reclamante principale – a sostegno del motivo di impugnazione in esame – in ordine alla propria buona fede, non sono pertinenti rispetto alla disciplina applicata dal primo Giudice (in difetto di alcuna specifica censura in ordine alla relativa individuazione).

Le critiche attinenti la tutela, riconosciuta a . per effetto dell'accertata illegittimità del licenziamento, non possono, pertanto, trovare accoglimento.

Va, del pari, respinto il reclamo incidentale, volto a sentire accertare la responsabilità datoriale per la malattia patita dalla lavoratrice, ai sensi dell'art. 2087, c.c..

L'istruttoria svolta in primo grado non ha, infatti, evidenziato in capo alla società alcun inadempimento degli obblighi gravanti sul datore di lavoro a

tutela della salute della dipendente ed, in particolare, la lamentata violazione delle limitazioni poste dal medico competente alle sue prestazioni lavorative (v. docc. 20 e ss. ric. I gr.).

In 1  
19.7  
pres  
che  
lavo  
Non  
spal  
albe

Il 9  
pros

Il 1  
mov  
mas  
cont

Nell.  
"la s  
limi  
l'imj  
mar  
idor  
com  
chie

Il 2.  
pros  
auto  
mec

L'ar  
"ido  
sup  
solle

Tali  
veri  
par.  
solle  
mov

Dall

l'utilizzo del sollevatore per la movimentazione dei pazienti ed è risultata

OMISSIS

l'esecuzione delle operazioni, implicanti cambi di postura, ad opera di due operatori contemporaneamente e tramite modalità di scorrimento su traversine, tali da favorire – grazie al "sistema delle leve" (teste ..... – gli spostamenti e da escludere la movimentazione manuale di carichi eccedenti il limite sopra indicato e il loro sollevamento al di sopra del livello delle spalle.

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, entrambe le impugnazioni devono essere respinte, restando assorbita ogni ulteriore questione, in lite dedotta.

La parziale reciproca soccombenza integra, ad avviso della Corte, i presupposti per la compensazione della metà delle spese del grado, con condanna di ..... – quale parte soccombente in via prevalente – alla rifusione del residuo.

Dette spese vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del DM 10.3.14 n. 55, in ragione del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase del giudizio.

Essendo il presente procedimento stato instaurato dopo il 1°.2.13, va altresì dichiarata, in capo alla reclamante principale, la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 – *quater* del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Tali presupposti non ricorrono, invece, in capo alla reclamante incidentale, considerata la sua esenzione dal versamento del contributo unificato, come da dichiarazione reddituale in atti.

#### **P.Q.M.**

respinge i reclami proposti avverso la sentenza n. 328/2021 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO;  
condanna ..... a rifondere a ..... la metà delle spese del grado, liquidate nella quota in complessivi € 2.000,00, oltre oneri di legge e rimborso spese generali, con compensazione del residuo,  
dichiara la sussistenza, in capo alla reclamante principale, dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 - *quater* del DPR n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228.

Così deciso in Milano, 12-10-2021

Il Consigliere estensore  
(Benedetta Pattumelli)

Il Presidente  
(Monica Vitali)